



Comune di Rometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
N.43 del 13/06/2013

OGGETTO: CGA PALERMO – RICORSO AVVERSO ORDINA DEL TAR CATANIA N. 534/2013. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA.

L'anno duemilatredici addi tredici del mese di giugno alle ore 18:30, nella Delegazione Municipale di Rometta Marea, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Roberto Abbadessa la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ABBADESSA ROBERTO	Sindaco	presente
MAGAZU' ALBERTO	Vice sindaco	assente
CATANZARO MARIA	Assessore	presente
SESTA VALENTINO	Assessore	assente
BORGHETTI ANTONIO	Assessore	presente

PRESENTI: 3

ASSENTI: 2

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta n.57 dell'13 giugno 2013 e, dato atto che la stessa ha ottenuto i prescritti pareri siccome espressi in calce alla medesima e nelle date ivi indicate, ed è oggetto di esame ed approvazione da parte di questa Giunta.

A questo punto il Sindaco propone di conferire l'incarico in argomento all'Avv. Gaetano Silvestro, in quanto legale già individuato per il giudizio al T.A.R. CT ,con Studio in Giardini Naxos.

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per appello nominale.


DELIBERA

1. Approvare la proposta in esame quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto:
2. Autorizzare il Sindaco a nominare quale legale di fiducia dell'Amministrazione l'Avv. Gaetano Silvestro affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale, dovrà comunque attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 140/2012 ulteriormente decurtate del 30% accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari;
3. Attribuire al suddetto legale la somma di Euro 1.000,00, oltre I.V.A. al 21% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 quale anticipo spese.
4. Dare atto che la complessiva spesa, quale anticipo, presuntivamente prevista Euro 1.258,40 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 del redigendo Bilancio 2013 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi, etc.";
5. Dare atto che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.

A questo punto il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Rometta
Provincia di Messina

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI – SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 57 DEL 13/06/2013

Oggetto :

CGA PALERMO – RICORSO AVVERSO ORDINA DEL TAR CATANIA N. 534/2013. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA.

Testo Proposta:

Premesso:

Che con deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 19 aprile 2013, si è dato incarico all'Avv. Gaetano Silvestro affinché proponesse ricorso al TAR avverso Decreto 5 marzo 2013 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

Che il TARS Catania con Ordinanza n. 534/2013 del 12 giugno 2013, ha rigettato l'istanza cautelare proposta dal Comune di Rometta;

Sentito il parere dell'Avv. Gaetano Silvestro, Legale di fiducia dell'Ente, che si allega alla presente proposta;

Ritenuto dover autorizzare il Sindaco a proporre ricorso avverso l'Ordinanza del Tar Catania n. 534/2013 nominando un legale di fiducia dell'Amministrazione che rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente, non avendo il Comune un Avvocato in dotazione organica;

Considerato che, a parere dell'Amministrazione Comunale, bisogna necessariamente procedere a detto ricorso, stante il fatto che i decreti in discussione non tengono in considerazione né la popolazione scolastica dei tre istituti accorpali, che vede Rometta come Istituto più popolato, né tantomeno la posizione centrale del Comune di Rometta rispetto a Saponara e Spadafora, che dovevano essere gli elementi basilari ai fini dell'accorpamento;

Considerato:

Che, trattandosi di incarico svolto per una Pubblica Amministrazione, si ritiene necessario porre quale condizione per il relativo conferimento, che il Professionista da nominare, in relazione alle prestazioni da rendere per l'espletamento del presente incarico, accetti l'applicazione dei compensi minimi previsti dalla tariffa professionale vigente (D.M. n° 127/2004) decurtati del 20%;

Che, si ritiene di corrispondere al suddetto legale un anticipo di Euro 1.500,00 più I.V.A. e C.P.A.;

Ritenuto:

Che ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti, è consentita, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00, esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti.

Che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali

tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutui, di canoni, imposte e tasse, ed in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Visto lo Statuto comunale;


Visto l'Or.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

SI PROPONE:

1. Approvare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Autorizzare il Sindaco a proporre ricorso al CGA Palermo avverso l'Ordinanza n. 534/2013 del Tar Catania;
3. Nominare contestualmente un legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale, dovrà comunque attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 140/12 ulteriormente decurtate del 20% accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari;
4. Attribuire al suddetto legale la somma di Euro 1.000,00, oltre I.V.A. al 21% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 quale anticipo spese;
5. Dare atto che il suddetto anticipo, trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 del redigendo Bilancio 2013 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi, etc.", fermo restando che nel corso dell'esercizio finanziario in corso si provvederà ad integrare il compenso con un ulteriore impegno di spesa;
6. Dare atto che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei componenti funzionari responsabili di area.
7. Dare atto che la deliberazione che sarà adottata è da ritenersi esecutiva *ope legis*.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile ASA
Dot. Maurizio Casale



IL PROPONENTE

L'Assessore competente
Geom. Alberto Magazù



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : CGA PALERMO – RICORSO AVVERSO ORDINA DEL TAR CATANIA N. 534/2013. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 13/06/2013

Il responsabile dell'Area
Dott. Maurizio Gasale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 13/06/2013

Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino

N. 00534/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01330/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2013, proposto da:

Comune di Rometta in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Silvestro, con domicilio eletto presso Giuseppe Nicolosi in Catania, Via P. Verri,n. 9;

contro

Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana in persona dell'Assessore p.t., Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n.149;

Istituto Comprensivo di Saponara in persona del Dirigente p.t, Istituto Comprensivo di Rometta (Falcone-Borsellino) in persona del Dirigente p.t., Comune di Saponara in persona del Sindaco p.t. Comune di Spadara in persona del sindaco p.t. (m.c.);

per l'annullamento

prima sospensione dell'efficacia.

- del decreto 5.3.2013 Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, pubblicato sulla G.U.R.S. n 17 del 5.4.2013, con il quale l'Assessorato, nell'approvare il piano di dimensionamento della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2013/2014, ha disposto l'aggregazione dell'istituto Comprensivo di Rometta con l'istituto Comprensivo di Saponara;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione scolastica regionale e statale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le censure formulate avverso i provvedimenti impugnati afferiscono ad, asseriti, vizi che conculcherebbero prerogative di singole istituzioni scolastiche;

Ritenuto, invece, che alla luce di una valutazione comparativa degli interessi in gioco, debba prevalere l'interesse all'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere di programmazione e della gestione sul piano territoriale del servizio scolastico, effettuato in base ad un'ottica

globale che valuti nel complesso la migliore dislocazione sul territorio delle istituzioni scolastiche;

Considerato che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, attesa la natura pubblica dell'ente ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare in epigrafe.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Giovanni Milana, Consigliere, Estensore

Daniele Burzichelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Roberto Abbadessa

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott.ssa Maria Catanzaro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Maurizio Casale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rometta li, 10/07/2013



Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Casale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari ex art. 15 commi 3 e 4;
- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 55/90, art. 16 comma 1 bis;
- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/06/2013, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. ____;
- E' divenuta esecutiva il 13/06/2013 ;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- E' stata trasmessa all'Area Servizi Amministrativi il 21/06/2013 per l'esecuzione.

Rometta li 21/06/2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maurizio Casale